

CAPITANERIA DI PORTO DI

BARI

ORDINANZA

Il C.A. (CP) Vincenzo LEONE, Capo del Compartimento Marittimo di BARI;

- visto l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- viste la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 39929 del 21.12.2022, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2023-2025;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per la Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di BARI e MONOPOLI, sono stati esaminati i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23.01.2019 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di BARI e MONOPOLI;
- visto il Decreto n. 15/2019 del 12.02.2019 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di BARI e MONOPOLI;
- vista l'Ordinanza n. 07/2019 del 12.02.2019, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nei Porti di BARI e MONOPOLI, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;

la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

- visto il D.lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;
- accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori di BARI e MONOPOLI di cui all'Ordinanza n. 59 del 16 maggio 2019 e all'Ordinanza n. 60 del 16 maggio 2019 devono essere aggiornate;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01/01/2023 per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori di BARI e MONOPOLI, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di BARI e MONOPOLI, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

PORTO DI BARI: NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	32,50
501	1.500	67,00
1.501	2.500	102,00
2.501	5.000	122,00
5.001	7.000	164,50
7.001	10.000	202,00
10.001	13.000	221,50
13.001	16.000	241,50
16.001	20.000	272,00
20.001	25.000	350,50
25.001	30.000	435,50
30.001	35.000	524,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 9,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Bari alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE**, a prescindere dalla banchina di approdo, impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	30,00
501	1.500	63,50
1.501	2.500	102,00
2.501	5.000	110,50
5.001	7.000	122,00
7.001	10.000	168,50
10.001	13.000	205,50
13.001	16.000	221,50
16.001	20.000	241,50
20.001	25.000	272,00
25.001	30.000	324,00
30.001	35.000	409,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 6,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio nella **BANCHINA DEPOSITO FRANCO (N. 13-14)**, nel **MOLO DI RIDOSSO (N. 12)** e nella **DARSENА DI PONENTE (N. 10-11)**, considerato che le caratteristiche e l'alta tecnologia in uso sulle navi alle quali sono riservate le predette banchine riducono lo sforzo operativo in capo agli ormeggiatori, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scagioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	31,50
501	1.500	66,00
1.501	2.500	100,00
2.501	5.000	118,50
5.001	7.000	159,00
7.001	10.000	196,50
10.001	13.000	216,00
13.001	16.000	234,50
16.001	20.000	263,00
20.001	25.000	340,00
25.001	30.000	423,00
30.001	35.000	509,00
35.001	40.000	536,50
40.001	45.000	583,00
45.001	50.000	629,00
50.001	55.000	675,00
55.001	60.000	722,50
60.001	65.000	767,50
65.001	70.000	815,00
70.001	75.000	861,00
75.001	80.000	906,00
80.001	85.000	953,50
85.001	90.000	999,50
90.001	95.000	1.046,00
95.001	100.000	1.092,00
100.001	105.000	1.138,00
105.001	110.000	1.185,00
110.001	115.000	1.230,50
115.001	120.000	1.277,00
120.001	125.000	1.323,00
125.001	130.000	1.370,00
130.001	135.000	1.416,50
135.001	140.000	1.462,00
140.001	145.000	1.508,00
145.001	150.000	1.555,00

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 47,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

PORTO DI MONOPOLI: NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	58,50
501	1.500	150,50
1.501	2.500	210,50
2.501	5.000	277,00
5.001	7.000	318,50
7.001	10.000	353,00
10.001	13.000	394,50

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 10,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art. 1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

Le prestazioni di messa in opera e levata ed ormeggio degli yokohama, su richiesta del comando nave o su disposizione dell'autorità marittima, sono compensate con una tariffa di € 217,00 a prestazione;

Le prestazioni di messa in opera e levata ed ormeggio dei distanziatori, su richiesta del comando nave o su disposizione dell'autorità marittima, sono compensate con una tariffa di € 217,00 a prestazione.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 - 1. il primo giorno dell'anno;
 - 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 - 3. il Lunedì dell'Angelo;
 - 4. il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;
 - 5. il 1° maggio, Festa del Lavoro;
 - 6. il 2 giugno Festa della Repubblica;
 - 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 - 8. il 1° novembre, Ognissanti;
 - 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 - 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - 12. il Santo Patrono di Bari;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 51,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore, l'importo di € 26,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società Cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Art. 10

L'Ordinanza n. n. 59 del 16 maggio 2019 e l'Ordinanza n. 60 del 16 maggio 2019 sono abrogate.

Art. 11

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

BARI, li data del protocollo

p. IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.A. (CP) Vincenzo LEONE t.a.

C.V. (CP) Antonio CATINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate
--